

Art. 19 – TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER SETTORE INDUSTRIA, MANIFATTURIERO E/O EDILIZIA ED AFFINI (CIGO)
ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE DEL TERZIARIO CON ALMENO 6 DIPENDENTI (FIS)

1. TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER SETTORE INDUSTRIA, MANIFATTURIERO E/O EDILIZIA ED AFFINI

L'art. 19 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" ha introdotto per le imprese che possono di norma accedere alla trattamento ordinario di integrazione salariale "cassa integrazione" (aziende industriali, manifatturiere ed aziende dell'edilizia ed affini) la possibilità di accedere allo stesso per causale Covid-19 che consentirà alle imprese di ridurre fino a 0 (zero) ore l'orario lavoro dei propri dipendenti.

2. ASSEGNO ORDINARIO PER AZIENDE DEL TERZIARIO SOGGETTE AL FONDO INTEGRAZIONE SALARIALE (FIS) PER AZIENDE CON ALMENO 6 DIPENDENTI

Il medesimo art. 19 del D.L. 18/2020 ha esteso la possibilità per le imprese del Settore Terziario soggetto al Fondo di Integrazione che tradizionalmente accedono all'assegno di solidarietà (FIS), di fruire dell'assegno ordinario per causale COVID-19, che consentirà alle imprese di ridurre fino a 0 (zero) ore l'orario lavoro dei propri dipendenti.

Il trattamento può essere concesso con la modalità di pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps su istanza del datore di lavoro.

DISPOSIZIONI COMUNI

La durata della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa di cui ai punti 1. e 2. non potrà superare le **9 settimane** per periodi **decorrenti dal 23 febbraio 2020 e comunque entro il mese di agosto 2020.**

Per accedere alle predette prestazioni sarà necessario, inviare una comunicazione alle RSA/RSU se presenti ed alle organizzazioni sindacali territorialmente competenti una comunicazione ed entro i 3 giorni successivi dovranno essere svolti, anche in via telematica, l'informazione la consultazione e l'esame congiunto.

Le domande all'Inps potranno essere inviate entro il 4° mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Si segnala che rispetto alla normativa vigente:

- I periodi utilizzati con la causale Covid-19 sono neutri rispetto alla durata massima del trattamento a disposizione delle imprese
- Non dovrà essere versato alcun contributo addizionale
- I lavoratori non dovranno avere un'anzianità di lavoro di 90 giornate nell'unità produttiva ma dovranno essere in forza alla data del 23 febbraio 2020.

N.B.: Si attende la pubblicazione da parte dell'Inps delle circolari esplicative ed operative

Art. 20 – TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER LE AZIENDE CHE SI TROVANO GIA' IN CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA (CIGS)

L'art. 20 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" consente alle aziende che alla data del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario (CIGS), di presentare domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale, che sospenderà e sostituirà il trattamento già in corso.

Le aziende avranno diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane, consentirà alle imprese di ridurre fino a 0 (zero) ore l'orario lavoro dei propri dipendenti e potrà riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari della CIGS.

Si segnala che rispetto alla normativa vigente:

- I periodi utilizzati con la causale Covid-19 sono neutri rispetto alla durata massima dei trattamenti di integrazione salariale a disposizione delle imprese
- Non dovrà essere versato alcun contributo addizionale

I lavoratori non devono avere un'anzianità di lavoro di 90 giornate nell'unità produttiva. Devono essere in forza alla data del 23 febbraio 2020

N.B.: Si attende la pubblicazione da parte dell'Inps delle circolari esplicative ed operative

Art. 21– TRATTAMENTO DI ASSEGNO ORDINARIO PER I DATORI DI LAVORO CHE HANNO TRATTAMENTI DI ASSEGNI DI SOLIDARIETA' IN CORSO

L'art. 21 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto “Cura Italia” consente ai datori di lavoro, iscritti al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) che alla data del 23 febbraio 2020 avevano già in corso un assegno di solidarietà, di presentare domanda di concessione di trattamento ordinario di integrazione salariale, che sospenderà e sostituirà il trattamento già in corso.

Le aziende avranno diritto al trattamento di integrazione salariale per un periodo di 9 settimane, consentirà alle imprese di ridurre fino a 0 (zero) ore l'orario lavoro dei propri dipendenti e potrà riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà.

Si segnala che rispetto alla normativa vigente:

- I periodi utilizzati con la causale Covid-19 coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario sono neutri rispetto alla durata massima dei trattamenti di integrazione salariale a disposizione delle imprese
- Non dovrà essere versata alcun contributo addizionale

I lavoratori non devono avere un'anzianità di lavoro di 90 giornate nell'unità produttiva. Devono essere in forza alla data del 23 febbraio 2020

N.B.: Si attende la pubblicazione da parte dell'Inps delle circolari esplicative ed operative

Art. 22 – NUOVE DISPOSIZIONI PER LA CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA (CIGD)

L'art. 22 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto “Cura Italia” prevede che le Regioni e Province autonome possano riconoscere in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga (CIGD) a datori di lavoro privati, ivi inclusi:

- quelli agricoli
- della pesca
- del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti

per i quali non trovino applicazione i trattamenti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione e/o riduzione di orario.

Il trattamento di CIGD:

- a) non potrà superare le **9 settimane** per periodi **decorrenti dal 23 febbraio 2020**
- b) può essere concesso solo con la modalità di pagamento diretto al lavoratore da parte dell'Inps
- c) è subordinato alla stipula di un Accordo che non è obbligatorio per le aziende che occupano fino a 5 dipendenti
- d) I lavoratori non devono avere un'anzianità di lavoro di 90 giornate nell'unità produttiva. Devono essere in forza alla data del 23 febbraio 2020

N.B. Per l'utilizzo di questa misura è necessario attendere l'emanazione di apposito Addendum all'Accordo Quadro del 10 marzo 2020 da parte di Regione Lombardia

Art. 26 MISURE URGENTI PER LA TUTELA DEL PERIODO DI SORVEGLIANZA ATTIVA DEI LAVORATORI DEL SETTORE PRIVATO

L'art. 26 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" prevede che i periodi trascorsi in:

- A) quarantena con sorveglianza attiva degli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusiva
- B) permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (a seguito dell'obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall'Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all'autorità sanitaria)

sono equiparati a malattia ai fini dell'erogazione della relativa indennità economica e non possono essere computati ai fini del periodo di comporto.

Il medico curante deve redigere il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine al periodo di cui ai punti A) o B), che saranno considerati validi, in assenza degli estremi del provvedimento, solo se rilasciati entro il 16 marzo 2020.

I datori di lavoro potranno chiedere il rimborso degli oneri a loro carico all'Inps.

E' stato stabilito inoltre che per lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso

- a) del riconoscimento di disabilità grave (sussiste qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione), la situazione assume connotazione di gravità
- b) di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita,

l'eventuale periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, fino al 30 aprile 2020, è considerato ricovero.

N.B.: Si attende la pubblicazione da parte dell'Inps delle circolari esplicative ed operative

Art. 33 PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI DOMANDE DI DISOCCUPAZIONE NASpl e DIS-COLL

L'art. 33 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" prevede che le domande di NASpl e Dis-Coll relative agli eventi di cessazione involontaria dell'attività lavorativa verificatesi dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 possano essere presentate entro 128 giorni anziché entro 68 giorni.

La prestazioni, anche se presentata oltre i 68 giorni, decorrerà dal 68° giorno.

Sono stati ampliati di 60 giorni, che passano da 30 a 90, i termini per i percettori di NASpl per

- la presentazione della domanda relativa all'incentivo all'autoimprenditorialità (richiesta di liquidazione anticipata NASpl)
- comunicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e mantenere il diritto alla prestazione ridotta
- comunicare l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, da parte di un lavoratore con due rapporti di lavoro part time di cui uno cessato (*per licenziamento, dimissioni giusta causa o nei casi di risoluzione consensuale previsti dalla normativa vigente*), il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione e mantenere il diritto alla prestazione ridotta

Il medesimo ampliamento è stato previsto per il beneficiario di DIS-COLL che intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, al fine di mantenere la prestazione ridotta a qualora sussistano determinate condizioni reddituali.

Art. 37 SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI DOMESTICI

L'art. 37 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" prevede la sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dai datori di lavoro domestici, in scadenza dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 che dovranno essere versati entro il 10 giugno senza applicazione di sanzioni ed interessi. **Art. 39 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE**

L'art. 39 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" prevede che **hanno il diritto** a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (smart working) i lavoratori dipendenti con disabilità grave o che abbiano nel loro nucleo una persona con disabilità grave, qualora compatibile con le caratteristiche della prestazione,

mentre i lavoratori

affetti gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta **la priorità** nell'accoglimento delle istanze di svolgimento dell'attività in smart working.

Art. 42 DISPOSIZIONI INAIL

L'art. 42 c. 2 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" dispone che nei casi accertati di infezione coronavirus (SARS- CoV-2) il medico certificatore redige il certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'Inail, che assicura la relativa tutela all'infortunato anche, e qualora accertato l'infortunio, per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. Questi eventi infortunistici non gravano sull'oscillazione del tasso medio per l'andamento infortunistico.

La norma si applica ai datori di lavoro pubblici e privati ed ha validità per gli infortuni avvenuti nel periodo 23 febbraio - 1 giugno 2020. **Art. 44 ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL REDDITO DI ULTIMA ISTANZA A FAVORE DEI LAVORATORI DANNEGGIATI DAL VIRUS COVID-19**

L'art. 44 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" istituisce un "Fondo per il reddito di ultima istanza", volto a garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività lavorativa o il loro rapporto di lavoro.

Saranno emanati uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle Finanze con i quali verranno definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzioni delle indennità ed eventualmente una quota di spesa da destinare, in via eccezionale, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti a Casse Previdenziali di settore.

Art. 46 SOSPENSIONE DELLE PROCEDURE DI IMPUGNAZIONE DEI LICENZIAMENTI

L'art. 46 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" prevede a decorrere dal 17 marzo 2020 e per 60 giorni la preclusione, per le imprese soggette alla disciplina delle procedure di mobilità, di avviare procedure di mobilità e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Fino alla scadenza del suddetto termine il datore di lavoro, indipendentemente dalla dimensione aziendale, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (GMO). **Art. 63 PREMIO AI LAVORATORI DIPENDENTI**

L'art. 63 del Decreto Legge 18/2020 cosiddetto "Cura Italia" prevede l'erogazione ai dipendenti di un premio per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari ad € 100,00.

L'importo verrà erogato in via automatica dal datore di lavoro a partire dalla retribuzione erogata nel mese di aprile 2020 e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio ai dipendenti:

- con reddito complessivo da lavoro dipendente nell'anno 2019 non superiore ad € 40.000,00
- in base al numero dei giorni di lavoro svolti presso la propria sede lavorativa nel corso del mese di marzo.